

Diplomati magistrale. Miur: inserimento in Graduatoria ad esaurimento non vale erga omnes

Il Miur, con avviso del 6 ottobre 2015, ribadisce la propria posizione nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02 che chiedono l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015, giungono al Miur da parte dei docenti in possesso di diploma magistrale richieste di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

La suddetta pronuncia, secondo il Miur, non ha efficacia erga omnes, pertanto non può essere estesa anche a coloro che non hanno presentato specifico ricorso, ma esplica i suoi effetti solamente tra le parti in causa.

Infatti in essa si legge *'annulla il decreto nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento'*.

Ne discende che, laddove non figurino tra quelli proponenti il ricorso definito con la pronuncia richiamata o altre di pari grado, i soggetti istanti, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono ritenersi beneficiari dell'annullamento giudiziale disposto, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse.

Né potrebbe essere altrimenti, laddove, peraltro, si consideri che il contenzioso relativo all'inserimento in GAE dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non vede l'Amministrazione soccombente in tutti i giudizi promossi dagli aspiranti, registrandosi, viceversa, numerose pronunce favorevoli alla stessa, rese sia dal Giudice Amministrativo che da quello Ordinario.

Pertanto, l'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse non potrà essere disposta in favore di coloro che non possano invocare un provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale.

[Avviso Miur del 06 ottobre 2015](#)